

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	
U.O.R.....	C.C. <u>RA4</u>
- 8 NOV. 2018	
Prot. N° <u>1995</u>	
Cat. <u>4</u>	Clas. <u>1</u>

Piemonte 118/2018/PRSE

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N. 76959798 del 07/11/2018



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott. Mario ALI'	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario

**nell'adunanza del giorno 25 ottobre 2018**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;



Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2016, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Romagnano Sesia (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

### Premesso

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2016, redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Romagnano Sesia (NO), sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Con nota istruttoria del 12 settembre 2018 il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione una serie di chiarimenti in ordine:

- 1) a previsioni di cassa definitive non attendibili in quanto non coerenti con le riscossioni e i pagamenti a consuntivo;
- 2) alla gestione di cassa, che denota una crisi di liquidità, confermata da un ampio e continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- 3) agli equilibri di bilancio ed in particolare alla presenza, nei prospetti del 2016 e del 2017, dell'impegno relativo alla quota di ripiano di 15.250 euro nonostante si fosse accertato, già nel corso del 2015, il completo ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario;
- 4) alle difficoltà nella riscossione delle entrate correnti ed in particolare di quelle relative all'evasione tributaria;
- 5) alla natura dei residui attivi e passivi anteriori al 2011;
- 6) al mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni che risulta superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 7) alle spese di rappresentanza.

Il Comune di Romagnano Sesia ha riscontrato la predetta richiesta istruttoria con nota 6453 del 19 settembre 2018, fornendo risposta ai punti di cui sopra.

Con la menzionata risposta istruttoria il Comune ha fornito adeguate giustificazioni, per cui si sono ritenuti superati i dubbi o le relative criticità in ordine a quanto rilevato



sui residui. L'Ente infatti ha confermato che i residui attivi in conto capitale vetusti sono stati incassati nel corso del 2017.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame collegiale e relativa pronuncia di competenza.

### **Considerato**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".



Inoltre, in base al novellato art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.



\*\*\* \*\*

L'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di Romagnano Sesia, in relazione all'esercizio 2016, ha evidenziato le criticità di seguito esposte.


1. Dalla tabella al punto 1.1.1 della relazione emergono previsioni di cassa definitive non attendibili in quanto non coerenti con le riscossioni e i pagamenti a consuntivo, confermando le difficoltà di cassa già rilevate nel precedente esercizio.

Entrate titolo	previsioni	Riscossioni	% di realizzo
1	3.892.017,58	2.980.693,57	76,58
2	1.162.820,58	915.427,87	78,72
3	1.610.190,51	506.121,89	31,43
4	901.438,29	156.845,68	17,40
5	700.000	0	0
6	283.013,66	100.000	35,33
7	5.000.000	2.367.388,55	47,35

Spese titolo	previsioni	pagamenti	% di realizzo
1	5.542.680,18	3.466.214,78	62,54
2	1.049.401,05	143.461,28	13,67
3	701.500	200	0
4	266.170,00	157.248,81	59,07
5	5.005.393,27	3.308.486,90	66,09

Sul punto l'Ente, confermando le differenze rilevate, nulla precisa.

Si invita a dare attuazione a quanto precisato nella delibera 9/2016 della Sezione delle Autonomie attraverso delle previsioni, di competenza e di cassa, più coerenti con gli incassi e i pagamenti. La Sezione sottolinea che in fase di programmazione tutte le partite contabili afferenti alla competenza e alla cassa devono necessariamente soggiacere a valutazioni coerenti ed attendibili in osservanza dei nuovi principi contabili ed in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata che avvicina le fasi dell'accertamento e dell'impegno con quelle delle rispettive esigibilità seguite dalle fasi di riscossioni e pagamenti.



**2.** Pur dando atto del miglioramento in conto competenza, rispetto all'esercizio 2015, del grado di realizzo degli accertamenti dei primi quattro titoli dell'entrata, come si evince dal prospetto al punto 1.4.1, persistono le difficoltà di cassa già segnalate nella delibera 222/2017 di questa Sezione.

Nel 2016 il risultato di cassa è pari a 0 e viene nuovamente segnalato, ai punti 1.4.2.2 e 1.4.2.3 del questionario, che il concessionario Duomo srl non riversa il riscosso nel conto di tesoreria dell'ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7 c. 2, lett. g septies del D.L. 70/2011 convertito dalla l. 106/2011 e che l'ente non ha contabilizzato i versamenti operati dal concessionario al lordo dell'aggio ad esso dovuto.

Inoltre, nella nota di risposta all'istruttoria integrativa sul rendiconto 2015, l'Ente aveva dichiarato di non aver ancora ricevuto, alla data del 12/10/2017, dalla Duomo srl, alcun versamento delle somme dovute.

Al riguardo l'Ente ha comunicato di aver ricevuto in data 18/06/2018 comunicazione che la suddetta società è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, e che provvederà alla richiesta di ammissione di crediti al passivo in tempo utile per l'udienza del 18/12/2018.


Preso atto dei chiarimenti resi, appare opportuno che l'Ente continui costantemente a monitorare ed a valutare attentamente ogni scelta che possa incidere sugli equilibri futuri.

**3.** Anche nel 2016 si rileva un ampio e costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, già segnalato con la delibera 222/2017.

Anche tale circostanza è sintomatica di persistenti squilibri nella gestione della liquidità, che costituisce importante elemento di criticità nell'ambito di una sana gestione finanziaria, foriera di possibili gravi conseguenze. Il revisore stesso ha invitato l'Ente a provvedere alla riduzione e al suo esaurimento al fine di evitare il ricorso continuato a tale strumento se non in caso di assoluta necessità e occasionalità.

Peraltro, sul bilancio 2015 si era accertato che l'Ente non aveva iscritto tra i residui passivi la quota dell'anticipazione non restituita e nella nota 5691 del 12/10/2017 era stato precisato che tale fattispecie era reiterata anche per l'anno finanziario 2016. Effettivamente, la Sezione rileva che l'anticipazione non restituita non è nuovamente iscritta tra i residui passivi del titolo 5 della spesa.

In sede istruttoria si sono chiesti chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, tanto in entrata che in spesa.



In entrata, infatti, nel 2016, vi sono accertamenti per 3.308.486,90 euro, riscossi per un importo inferiore, pari ad euro 2.367.388,55. Il residuo attivo formatosi nel 2016 risulta, dal rendiconto 2017, presente in BDAP, riscosso l'anno successivo.

Dal lato delle spese sono risultati impegni e pagamenti in conto competenza per euro 3.308.486,90. L'Ente avrebbe pagato parte dell'anticipazione non restituita dei precedenti esercizi in conto competenza anziché in conto residui.

A seguito dei chiarimenti ed aggiornamenti richiesti in ordine al ricorso all'anticipazione nel corso del terminato esercizio 2017, l'Ente, con nota del 19 settembre 2018 ha confermato di non aver erroneamente iscritto le somme non restituite nei residui passivi al Titolo V, ricomprendendole nella competenza.

Da quanto precisato l'errore non è stato ripetuto sul 2017 in quanto a chiusura dell'esercizio 2017 l'Ente ha proceduto all'iscrizione del residuo passivo al Titolo V e l'importo corrisponde all'esposizione debitoria dell'anticipazione di tesoreria non restituita del 2017.

Da quanto riferito si evince che, anche sul 2017, l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria che rimane nuovamente non restituita a fine esercizio. Peraltro, l'importo non restituito a fine 2017 risulta in aumento rispetto al 2016: euro 1.112.765,94 contro euro 365.079,71 del 2016.

L'Ente, dichiaratosi consapevole della difficoltà di inversione del trend di ricorso sistematico all'anticipazione, si è impegnato a predisporre il Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il relativo Piano Finanziario TARI 2018 entro la fine dell'esercizio, in modo da poter anticipare, sull'esercizio finanziario 2018, la prima rata di riscossione dal mese di giugno al mese di maggio.

Ha inoltre affermato che è ferma intenzione dell'Amministrazione di mantenere tale impostazione, provvedendo ad anticipare la riscossione delle entrate proprie, oltre che predisporre un piano di rientro dell'anticipazione in un arco temporale medio-lungo.

Sul punto la Sezione ribadisce che il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti.

Peraltro, il prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria comporta costi elevati per l'Ente, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine, con gli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

Sull'anticipazione infatti vengono corrisposti interessi passivi che, da quanto precisato dall'Ente, non trovano piena contabilizzazione nel rendiconto 2016. L'Ente infatti, con nota 7056 del 10 ottobre 2016 ha precisato che il tesoriere ha presentato il conteggio




degli interessi con parecchio ritardo sia nel 2016 che nel 2017, e non essendo stato possibile finanziare e contabilizzare l'intero importo nell'esercizio 2017, sono stati contabilizzati nella competenza 2018, per un ammontare pari complessivamente ad euro 30.154,15.

Peraltro, anche per il 2016, rileva il Collegio come costituisca grave irregolarità contabile l'accertata mancata iscrizione nella contabilità dell'Ente di un residuo passivo di importo corrispondente all'anticipazione di tesoreria non rimborsata.

Come noto l'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: la gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa - correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni - cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo 5 della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. delibera 101/2016 della Sez. Reg. Marche). Laddove invece vi sia un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria (come nel caso di specie) l'Ente sconfinava in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

Sul punto inoltre giova richiamare il principio contabile n. 3, punto 3.26 (Allegato A/2 al d.l. n. 118/2011), a mente del quale *"Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse"*.

Nel caso di specie invece non coincidono né gli accertamenti con le riscossioni, generando un residuo attivo incassato nell'anno successivo; né le riscossioni con i pagamenti. I pagamenti effettuati in conto competenza, contemplando anche le quote non restituite dell'anno precedente (che avrebbero dovuto essere in conto residui) hanno determinato l'importo dell'impegno e di conseguenza dell'accertamento.



Anche sul 2017, per quanto si rilevi la presenza di residui passivi a fine esercizio che rappresenta l'anticipazione di tesoreria non restituita, l'accertamento continua a non coincidere con l'incasso, generando residui attivi da incassare l'anno successivo.

Anche sul 2017 dunque i pagamenti hanno determinato l'importo dell'impegno e di conseguenza dell'accertamento.

Inoltre, gli incassi dell'anno successivo dovranno essere obbligatoriamente destinati in primis al rimborso del debito da anticipazione non restituita al 31/12.

In ragione di quanto detto dalle risultanze degli ultimi anni emerge il permanere di una situazione complessiva dell'ente decisamente critica sicchè è necessario che l'ente medesimo monitori con costanza ed attenzione l'evolversi della situazione di cassa, assumendo immediati provvedimenti volti alla correzione della descritta criticità.

**4.** Si è dato atto del rispetto degli equilibri di bilancio tanto di parte corrente che di parte capitale.

Si rileva, tuttavia, che nel prospetto degli equilibri di bilancio del 2016 risulta ancora indicata la quota di ripiano di 15.250 euro nonostante si fosse accertato, già nel corso del 2015, il completo ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario.


Tale adempimento non è stato ancora effettuato nonostante che nella delibera 222/2017 di questa Sezione si era invitato l'Ente a procedere immediatamente alla modifica dei bilanci previsionali, depurandoli della quota di ripiano di disavanzo non più esistente. Infatti, nel prospetto degli equilibri di bilancio 2017 tale quota risulta ancora presente.

In merito alla presenza di detta quota di ripiano del disavanzo, l'Ente ha precisato di aver accantonato euro 15.250,00 annui, per anni 30, a partire dal rendiconto 2015 e di aver apposto specifico vincolo nel risultato di amministrazione di ciascun esercizio.

Nel risultato di amministrazione 2016 infatti risultano "vincoli formalmente attribuiti dall'Ente" per 30.500 e nel prospetto degli equilibri di bilancio del 2017, sulla base di quanto comunicato dall'ente, tale quota risulta presente per complessive 45.750,00 euro.

L'Ente precisa dunque che ciascun bilancio di previsione tiene conto della quota da "accantonare" per l'esercizio di competenza del disavanzo "tecnico" derivante dall'accertamento straordinario dei residui 2014. La contabilizzazione effettuata, conformemente alla procedura informatica utilizzata, ha prodotto l'evidenza della quota annuale di euro 15.250,00 relativa al disavanzo nel prospetto degli equilibri.

Preso atto di quanto precisato dall'Ente ed accertato che detta modalità di contabilizzazione nel risultato di amministrazione e negli equilibri di bilancio è reiterata



nel 2017, la Sezione, non può che ribadire quanto già affermato nella delibera 222/2017, allorchè l'Ente venne invitato a procedere immediatamente alla modifica dei bilanci previsionali, depurandoli della quota di ripiano di disavanzo non più esistente. In detta delibera, richiamando una fattispecie analoga veniva precisato che *"...in caso di anticipato ripiano del disavanzo, è necessario che l'Ente proceda immediatamente alla modifica dei bilanci previsionali, depurandoli della quota di ripiano di disavanzo non più esistente. Vi è, infatti, un potenziale interesse degli enti al mantenimento di tale quota: il ripiano del disavanzo, infatti, può essere finanziato, oltre gli ordinari limiti, anche con entrate da alienazioni patrimoniali (cfr. decreto 2 aprile 2015). Dunque, mantenendo in bilancio una simile voce di spesa, l'Ente potrebbe utilizzare determinate risorse, altrimenti vincolate, per il suo (fittizio) ripiano così, di fatto, depurandole dal loro vincolo. Ciò, chiaramente, avverrà nell'esercizio successivo attraverso un miglioramento del risultato di amministrazione applicabile.*

*Trattandosi di atti di competenza del consiglio comunale, è quindi necessario che sia quest'organo a recepire il mutato quadro contabile"* (cfr. delibera Sez. Controllo Piemonte 180/2017).


**5.** Anche sul 2016 non risulta rispettato il parametro relativo alla Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti.

Nella relazione dell'organo di revisione sul bilancio 2016 viene rinnovato l'invito all'ente di programmare ed attuare nel triennio una politica di riduzione dell'indebitamento in ragione della situazione pregressa.

Tuttavia, dal bilancio di previsione 2017 risulta un nuovo mutuo da accendersi nel 2017 per 69.000 euro.

L'Ente, pur ammettendo il mancato rispetto del parametro 7 "Consistenza debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo...." in riferimento alle entrate correnti 2016, evidenzia l'inversione di tendenza per l'anno 2017, avendo provveduto al rispetto di tale parametro.

Al riguardo, la Sezione osserva che il rapporto tra debiti di finanziamento ed entrate correnti contribuisce a definire l'incidenza del costo del debito sulle entrate ordinarie dell'ente. Detta incidenza del debito sulle entrate correnti evidenzia la potenziale capacità dell'Ente di far fronte, con risorse ricorrenti, alla copertura dell'ammontare complessivo del proprio indebitamento.



La Sezione ritiene di dover richiamare l'attenzione dell'Ente sul fatto che un'incidenza eccessiva del costo del debito sulle entrate ordinarie comporta un irrigidimento del bilancio dell'ente limitandone fortemente le capacità operative.


Si ritiene, pertanto, doveroso invitare l'Ente a procedere ad un attento monitoraggio del proprio indebitamento.

**6.** Dal prospetto delle spese di rappresentanza relativo al rendiconto 2016, trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'art. 16, comma 26 del D.L. 138/2001 emergono impegni per 8.960,03 euro, di cui 5.239,07 euro per addobbi natalizi, 3.170,96 euro per organizzazione eventi e 550 euro per organizzazione spettacolo.

In sede istruttoria si è chiesta la trasmissione della documentazione, quali le determinazioni dirigenziali ed altri provvedimenti, a giustificazione di dette spese di rappresentanza.

Con nota del 19 settembre 2018 sono state fornite le seguenti determinazioni:

- DD. n. 70 del 03/11/2016 con oggetto impegno e liquidazione di spesa per pagamento affissioni presso il comune di Novara di manifesti pubblicitari per l'evento "NONSOLOSPOSI" e "STREET FOOD". La determina indica impegni per 285 euro, di cui l'Ente ha dichiarato di aver inserito solo 190 euro nel prospetto delle spese di rappresentanza.
- DD. 31 del 27/05/2016 con oggetto organizzazione format "ASSAGGIA L'ITALIA". La determina indica impegni complessivi per 4.623,23 euro, di cui tuttavia solo 726,53 inseriti nel prospetto delle spese di rappresentanza.
- DD. 274 del 31/12/2016 con oggetto festival "NATALE JUNIOR"- manifestazione "STREET FOOD" e "BENVENUTA NATURA" all'interno della manifestazione "SLOW CHISTMAS". La determina indica impegni complessivi per 2.599,60 euro, di cui tuttavia solo 182,44 inseriti nel prospetto delle spese di rappresentanza.
- DD. 72 del 3/11/2016 con oggetto impegno di spesa per organizzazione concerto testimonianza di Giacomo Celentano per 103,70 euro.
- DD. 318 del 31/12/2016 con oggetto impegno di spesa per acquisto omaggi natalizi per 3.494,27 euro.
- DD. 264 del 31/12/2016 con oggetto impegno di spesa per noleggio addobbi natalizi per 4.400 euro.
- DD. 237 del 31/12/2016 con oggetto impegno di spesa per realizzazione spettacolo "E FU REPUBBLICA" per 550 euro.



Gli importi presenti nelle determine inviate non coincidono, tuttavia, con quelli inseriti nel prospetto delle spese di rappresentanza.

Solo la somma di euro 550 - spese per l'organizzazione di spettacoli - coincide con l'importo della determina 237 del 31/12/2016.

Per addobbi natalizi risultano impegni per 4.400 euro, importo che sale ad euro 7.894,27 se si sommano gli impegni indicati nella determina n. 318/2016.

Anche per l'organizzazione eventi l'importo non coincide: la sommatoria di tutti gli impegni contenuti nelle diverse determine, considerando esclusivamente quelli indicati dall'Ente come spese di rappresentanza, è pari ad euro 1.202,67.

Nel complesso dagli atti inviati risulterebbero spese di rappresentanza per 9.646,94 euro, importo chiaramente superiore a quello indicato nel prospetto.

Peraltro, dalle determine trasmesse non risulta affatto la stretta correlazione delle spese con le finalità istituzionali dell'Ente, né la detta necessaria correlazione appare documentata in altro modo.


Tutto ciò premesso, la Sezione ritiene di richiamare fortemente l'attenzione dell'Ente sulle criticità emerse (e di cui sopra) nello scrutinio delle spese di rappresentanza.

Già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente.

Per di più, le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa (ex multis, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466).

Ne consegue che tutte le spese effettuate non a fini promozionali (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell'ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l'ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria (è il caso degli opuscoli informativi finalizzati più a fornire un'immagine positiva del Sindaco, che a pubblicizzare l'attività dell'ente o i servizi offerti alla cittadinanza, in quanto piuttosto connessi con l'attività politica).

Le spese di rappresentanza devono necessariamente inerire ai fini istituzionali dell'ente pubblico, in quanto, in caso contrario, non sarebbero in ogni caso giustificate e,



sostenute, integrerebbero un danno all'erario: quindi, necessità dell'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della necessaria rigorosa giustificazione e documentazione nonché della rendicontazione in modo analitico con dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e le circostanze che le hanno originate, non essendo sufficiente una mera esposizione delle stesse, senza alcun riferimento temporale o modale. Ad ogni buon conto, la spesa di rappresentanza deve essere inserita nell'ambito della programmazione di bilancio in un apposito capitolo con individuazione delle risorse da destinare a tale attività, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore.


Al riguardo, la Sezione, nel ribadire la necessità che l'Ente inserisca le spese di rappresentanza in un apposito capitolo, intende precisare che quest'ultimo debba ".....essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili" (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 178/2017).

I principi contabili (allegato n. 1 d. lgs n. 118/2011) prevedono, infatti, che il sistema di bilancio sia comprensibile (principio n. 5, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità), presentando una chiara classificazione delle voci a rafforzamento e presidio del principio di veridicità delle scritture contabili. Inoltre, una classificazione veritiera consente la comparabilità e verificabilità nel tempo delle poste contabili (principio n. 12 comparabilità e verificabilità) ed assolve compiutamente alla funzione informativa nei confronti degli utilizzatori interni ed esterni dei documenti contabili (principio n. 15 pubblicità).

Le spese di rappresentanza, peraltro, ove destinate ad autorità, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. In mancanza di detto presupposto, la spesa deve essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all'interesse privato dei destinatari.

Di tal che non può non rilevarsi come, all'esito dell'istruttoria, la documentazione prodotta non appaia adeguata a fornire elementi di valutazione idonei nel senso predetto.

Ciò risulta ancor più significativo atteso che le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. La sobrietà deve poter essere valutata, inoltre, in riferimento alle dimensioni territoriali ed alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso.



Detto presupposto deriva dai principi di economicità, efficienza e razionalità che devono necessariamente caratterizzare l'attività amministrativa.

Ciò si traduce, nella materia in esame, nella necessità di evitare gli sprechi e, comunque, nel dover tenere sempre conto della sobrietà della spesa concretamente sostenuta, esigenza insita nel doveroso rispetto del limite della ragionevolezza, implicito nell'esercizio di qualsiasi attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Conclusivamente, la Sezione, sulla base degli orientamenti consolidati nella giurisprudenza contabile, ritiene di dover richiamare l'Ente ad un maggior contenimento delle spese in argomento, posto che le medesime, stante l'ampia discrezionalità che ha l'amministrazione pubblica nel prevederle, hanno carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa.

\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, necessario riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2017.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;


**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

**Accerta**

che nel corso del 2016 il Comune di Romagnano Sesia, come risulta in parte motiva:

- si trova in forte difficoltà nella gestione di cassa e ha fatto ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite al termine dell'esercizio per elevati importi con maturazione dei correlativi interessi passivi;
- ha effettuato un'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria relativamente al precedente esercizio in conto competenza invece che in conto residui;
- ha reso un'errata rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione;



- non ha rispettato un parametro di deficitarietà strutturale relativamente alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni in misura superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti e di cui al DM 18 febbraio 2013;

### Invita

l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

L'Amministrazione ad adottare modalità di gestione per assicurare una più efficace riscossione dei tributi ed a prestare maggiore attenzione nella valutazione della congruità delle spese sostenute a titolo di rappresentanza, segnatamente, contenendo le stesse attraverso un rigoroso rispetto dei presupposti che ne legittimano l'adozione.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018.

Il Magistrato relatore  
(Consigliere Luigi GNI)

Il Presidente


(Dott.ssa Maria Teresa POLITO)

Depositata in Segreteria il

7 NOV. 2018

Il Direttore della Segreteria

Sig. Nicola MENDOZZA







## CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL  
PIEMONTE

CORTE DEI CONTI



0011133-08/11/2018-SCPIE-T95-P

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Sindaco

All'Organo di Revisione

del Comune di Romagnano Sesia (NO)

Alla Procura Regionale della  
Corte dei conti  
S E D E

Via Pec

**Oggetto: Comune di Romagnano Sesia (NO) - Relazione rendiconto 2016.**

Con riferimento all'oggetto, si invia l'allegata delibera n. 118/2018/PRSE approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 25 ottobre 2018.

Il Funzionario preposto  
Nicola Mendozza



CORTE DEI CONTI